

Sent. n. 52/2026 pubbl. il 02/07/2026

Cron. n. : 2335/2026

Rep. n. 56/2026 del 02/07/2026

N. 57/2026 PROCEDIMENTO UNITARIO

L.C. 12/2026



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice |
| - dott.ssa Leila Nadir Sersale | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 270 CCI

Letto il ricorso con cui **CASINI & GORI S.A.S. DI CANESCHI MAURO & C.** (C.F. 01497150514), in persona del liquidatore, dott.ssa Francesca Faralli, volto all'apertura della liquidazione controllata della società stessa;

letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott. Jacopo Catalani e dott. Giovanni Lisi);
visti gli artt. 268 ss. CCII;

OSSERVA

Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:

- a) la società ricorrente è un'impresa minore avuto riguardo ai dati di attivo, ricavi e indebitamento complessivo illustrati nella relazione dell'OCC;
- b) la ricorrente, inoltre, versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*»; invero, a fronte di passività cumulate pari a circa 68mila euro, l'attivo disponibile consiste nel controvalore di un autocarro (stimato circa 2mila euro) e nelle giacenze di conto corrente (circa mille euro);
- c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- d) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

È opportuno precisare come la sussistenza di un attivo presumibilmente molto basso non osta all'apertura della liquidazione controllata. Invero, ai sensi dell'art. 268, comma 3, ultimo periodo, CCII, l'apertura è subordinata all'attestazione positiva circa l'acquisibilità di attivo da distribuire ai creditori soltanto quanto

[1]



la domanda è proposta contro un debitore persona fisica.

Ai sensi dell'art. 270, comma 1, ultimo periodo, CCII «*si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256*», norma che estende l'apertura ai soci illimitatamente responsabili. Nella fattispecie, socio accomandatario era CANESCHI MAURO (C.F. CNSMRA59E17A390M), deceduto in data 28.7.2025. Essendo il decesso intervenuto prima del decorso di un anno dal deposito del ricorso, la liquidazione controllata deve estendersi anche al patrimonio del socio accomandatario defunto (art. 34 CCII). Si rileva che la relazione dell'OCC, opportunamente integrata, si occupa anche della situazione debitoria e patrimoniale del socio.

Per ciò che attiene alla nomina del liquidatore, l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come risultante dalle modifiche dell'ultimo correttivo, sancisce che il tribunale «*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale*». Nel caso di specie, non vi sono ragioni per non confermare il gestore nella posizione del liquidatore.

Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*».

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **CASINI & GORI S.A.S. DI CANESCHI MAURO & C.** (C.F. 01497150514), nonché del socio illimitatamente responsabile defunto **CANESCHI MAURO** (C.F. CNSMRA59E17A390M);
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatori il **dott. JACOPO CATALANI** e il **dott. GIOVANNI LISI**;
- **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine pari a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura del liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti, salvo che non ritenga fin da subito di dover rinunciare alla liquidazione dei beni iscritti in pubblici



Sent. n. 52/2026 pubbl. il 02/07/2026

Cron. n. : 2335/2026

Rep. n. 56/2026 del 02/07/2026

registri;

- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato tribunale.

Si comunichi all'OCC e al liquidatore, il quale avrà cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 1° luglio 2026

Il Presidente est.

Federico Pani

Depositato in Cancelleria
il **02 LUG. 2026**
Cancelliere



Il Funzionario Giudiziario
Dot. Marco Capaccioli

